

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.11.2009
COM(2009)651 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per
taluni prodotti agricoli e industriali**

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

È necessario fissare contingenti tariffari comunitari autonomi per i prodotti la cui produzione nella Comunità è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice della Comunità per il periodo contingente in corso. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l'opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

1.2. Contesto generale

Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno comunitario dei prodotti in questione. Tenuto conto delle numerose modifiche apportate a tale regolamento e della politica di trasparenza della Commissione, è opportuno sostituire il regolamento con la presente proposta.

Occorre aprire dei contingenti tariffari comunitari ad aliquota ridotta o nulla rispetto al dazio autonomo della tariffa doganale comune per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo "Economia tariffaria" è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire i contingenti tariffari per i prodotti di cui alla presente proposta di regolamento, senza peraltro compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 2505/96 (GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2009 (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 1).

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è conforme alle politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Tutti i contingenti elencati rispecchiano l'accordo raggiunto nell'ambito del gruppo.

2.2. Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

Esperti che rappresentano gli Stati membri nel gruppo "Economia tariffaria".

Metodologia applicata

Consultazione aperta.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Esperti designati da ciascuno Stato membro.

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Non è stata evocata l'esistenza di gravi rischi potenziali dalle conseguenze irreversibili.

Accordo del gruppo "Economia tariffaria".

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione della proposta.

2.3. Valutazione dell'impatto

Non pertinente.

La proposta non è citata nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2010.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

Attuazione di un regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

3.2. Base giuridica

Articolo 26 del trattato CE.

3.3. Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi del 1998 (C 128 del 25.4.1998, pag. 2).

3.5. Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i seguenti motivi.

A norma dell'articolo 26 del trattato CE i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a – 37 163 112 EUR.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione comunitaria di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità. L'approvvigionamento comunitario dei prodotti in questione dipende pertanto in misura non trascurabile dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere senza indugio ai bisogni di approvvigionamento più urgenti della Comunità per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. Occorre aprire contingenti tariffari comunitari a dazi preferenziali per volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti né di impedire l'avvio o lo sviluppo della produzione comunitaria.
- (2) Occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario¹, instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che garantisce l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi e segue l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento devono pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.
- (4) I volumi dei contingenti sono generalmente espressi in tonnellate. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente tariffario autonomo il volume contingenziale è fissato in un'altra unità di misura. Ove la nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987,

¹ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune², non preveda un'unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all'unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si debba indicare il quantitativo esatto dei prodotti importati nella "Casella n. 41: Unità supplementari" della dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l'unità di misura del volume contingenziale fissata per tali prodotti nell'allegato del presente regolamento.

- (5) Il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali³, è stato modificato più volte. A fini di trasparenza è pertanto opportuno sostituirlo interamente.
- (6) Le disposizioni necessarie all'adozione delle modifiche del presente regolamento derivanti dalle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC sono adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁴.
- (7) Poiché i contingenti tariffari devono avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti elencati nell'allegato sono aperti contingenti tariffari comunitari autonomi nell'ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto indicato nel presente regolamento il cui volume contingenziale sia espresso in un'unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore, per i prodotti per i quali la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio non prevede un'unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella "Casella n. 41: Unità supplementari" di detta dichiarazione, utilizzando l'unità

² GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

³ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.

⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

di misura del volume contingente di tali prodotti stabilita nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Le modifiche e gli adattamenti tecnici derivanti dalle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC sono adottati conformemente alla procedura prevista all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 *bis* del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 2505/96 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale (%)
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1) (2)	1.1.-31.12.	700 tonnellate	0%
09.2913	ex 2401 10 35	91	Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)	1.1.-31.12.	6 000 tonnellate	0%
	ex 2401 10 70	10				
	ex 2401 10 95	11				
	ex 2401 10 95	21				
	ex 2401 10 95	91				
	ex 2401 20 35	91				
	ex 2401 20 70	10				
	ex 2401 20 95	11				
	ex 2401 20 95	21				
	ex 2401 20 95	91				
09.2841	ex 2712 90 99	10	Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80% o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio	1.1.-31.12.	10 000 tonnellate	0%
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)	1.1.-31.12.	13 000 tonnellate	0%
09.2806	ex 2825 90 40	30	Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu	1.1.-31.12.	12 000 tonnellate	0%
09.2611	ex 2826 19 90	10	Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere	1.1.-31.12.	55 tonnellate	0%
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromoclorometano	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0%
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diclorobenzene	1.1.-31.12.	2 600 tonnellate	0%
09.2950	ex 2905 59 98	10	2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (1)	1.1.-31.12.	15 000 tonnellate	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5%	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0%
09.2767	ex 2910 90 00	80	Ossido di allile e glicidile	1.1.-31.12.	2 500 tonnellate	0%
09.2624	2912 42 00		Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0%
09.2972	2915 24 00		Anidride acetica	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0%
09.2769	ex 2917 13 90	10	Sebacato di dimetile	1.1.-31.12.	1 300 tonnellate	0%
09.2634	ex 2917 19 90	40	Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5%	1.1.-31.12.	4 600 tonnellate	0%
09.2808	ex 2918 22 00	10	Acido o-acetilsalicilico	1.1.-31.12.	120 tonnellate	0%
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0%
09.2632	ex 2921 22 00	10	Esametildiammina	1.1.-31.12.	35 000 tonnellate	0%
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenilendiammina	1.1.-31.12.	1 800 tonnellate	0%
09.2977	2926 10 00		Acrilonitrile	1.1.-31.12.	30 000 tonnellate	0%
09.2002	ex 2928 00 90	30	Fenilidrazina	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0%
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cistina	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0%
09.2603	ex 2930 90 99	79	Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)	1.1.-31.12.	9 000 tonnellate	0%
09.2810	2932 11 00		Tetraidrofurano	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	1.1.-31.12.	300 tonnellate	0%
09.2812	ex 2932 29 85	77	Esan-6-olide	1.1.-31.12.	4 000 tonnellate	0%
09.2615	ex 2934 99 90	70	Acido ribonucleico	1.1.-31.12.	110 tonnellate	0%
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xilosio	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0%
09.2908	ex 3804 00 00	10	Lignosolfonato di sodio	1.1.-31.12.	40 000 tonnellate	0%
09.2889	3805 10 90		Essenza di cellulosa al solfato	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0%
09.2935	ex 3806 10 00	10	Colofonie ed acidi resinici di gemma	1.1.-31.12.	280 000 tonnellate	0%
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno	1.1.-31.12.	1 600 tonnellate	0%
09.2829	ex 3824 90 97	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30% — numero di acidità non superiore a 110, e — punto di fusione non inferiore a 100° C	1.1.-31.12.	1 600 tonnellate	0%
09.2914	ex 3824 90 97	26	Soluzione acquosa contenente in peso il 40% o più di estratti secchi di betaina e il 5% o più, ma non oltre il 30%, di sali organici o inorganici	1.1.-31.12.	5 000 tonnellate	0%
09.2986	ex 3824 90 97	76	Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso: — 60% o più di dodecildimetilammina — 20% o più di dimetil(tetradecil)ammina — 0,5% o più di esadecildimetilammina,	1.1.-31.12.	14 315 tonnellate	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale (%)
09.2907	ex 3824 90 97	86	destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1) Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso: — 75% o più di steroli, — non più del 25% di stanoli, destinata alla fabbricazione di esteri di stanoli o esteri di steroli (1)	1.1.-31.12.	2 500 tonnellate	0%
09.2140	ex 3824 90 97	98	Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso: — 2,0-4,0% di N,N-dimetil-1-octanamine — 94% come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine — 2% al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine	1.1.-31.12.	4 500 tonnellate	0%
09.2992	ex 3902 30 00	93	Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60% o più, ma non oltre il 68%, di propilene e 32% o più, ma non oltre il 40% di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190°C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (1)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0%
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (1)	1.1.-31.12.	1 300 tonnellate	0%
09.2604	ex 3905 30 00	10	Alcole polivinilico, parzialmente acetilato con 5-(4-azido 2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina, sale sodico	1.1.-31.12.	100 tonnellate	0%
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)	1.1.-31.12.	1 300 tonnellate	0%
09.2816	ex 3912 11 00	20	Fiocchi di acetato di cellulosa da utilizzare nella fabbricazione di fasci di filamenti di acetato di cellulosa (1)	1.1.-31.12.	37 000 tonnellate	0%
09.2807	ex 3913 90 00	86	Ialuronato di sodio non sterile	1.1.-31.12.	110 000 g	0%
09.2813	ex 3920 91 00	94	Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29% ma non superiore al 31% di 2,2'-etilenediossietil bis(2-etilesanoato) come plastificante	1.1.-31.12.	2 000 000 m²	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale (%)
09.2818	ex 6902 90 00	10	Mattoni refrattari — che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e — che hanno un tenore in peso di TiO_2 non superiore all'1% e — che hanno un tenore in peso di Al_2O_3 non superiore a 0,4% e — che presentano una variazione di volume inferiore al 9% a 1 700° C	1.1.-31.12.	75 tonnellate	0%
09.2815	ex 6909 19 00	70	Supporti per catalizzatori o filtri, costituiti da parti in ceramica porosa, principalmente a base di ossidi di alluminio e titanio, di volume totale non superiore a 65 litri e dotati di almeno un canale (aperto ad una o entrambe le estremità) per cm^2 della sezione trasversale	1.1.-31.12.	380 000 unità	0%
09.2628	ex 7019 52 00	10	Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a $120 g/m^2 (\pm 10 g/m^2)$, normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso	1.1.-31.12.	350 000 m^2	0%
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5% o più, ma non più di 4% di carbonio e non più di 70% di cromo	1.1.-31.12.	50 000 tonnellate	0%
09.2629	ex 7616 99 90	85	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)	1.1.-31.12.	240 000 unità	0%
09.2763	ex 8501 40 80	30	Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm ($\pm 0,2$ mm) ma non superiore a 135 mm ($\pm 0,2$ mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)	1.1.-31.12.	2 000 000 unità	0%
09.2633	ex 8504 40 81	30	Adattatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1)	1.1.-31.12.	4 500 000 unità	0%
09.2620	ex 8526 91 20	20	Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione	1.1.-31.12.	3 000 000 unità	0%
09.2003	ex 8543 70 90	63	Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 x 30 mm	1.1.-31.12.	1 400 000 unità	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2631	ex 9001 90 00	80	Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9005, 9013 e 9015 (1)	1.1.-31.12.	5 000 000 unità	0%

(1) L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

(2) Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2010: **14 079 700 000 EUR (PPB 2010)**

3. INCIDENZA FINANZIARIA

x ☐ Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ⁵	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno 2010]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.1.2010	- 37,2

4. MISURE ANTIFRODE

Le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari prevedono le necessarie misure di prevenzione e tutela contro le frodi e le irregolarità.

⁵ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Volume contingente (unità/tonnellate/grammi)	Prezzo stimato (€ per unità/tonnellata /grammo/m²)	Dazio (%) (TDC 2010)	Dazio contingente (%)	Perdita di entrate prevista (in EUR)
09.2849 Funghi	700 t	751 €/t	14,4	0	75 700
09.2913 Tabacco	6 000 t	594 €/t	11,2	0	399 168
09.2841 Miscela	10 000 t	600 €/t	2,2	0	132 000
09.2703 Vanadio	13 000 t	2708 €/t	5,5	0	1 936 220
09.2806 Tungsteno	12 000 t	16 875 €/t	4,6	0	9 315 000
09.2611 Calcio	55 t	33 850 €/t	5,3	0	98 673
09.2837 Metano	600 t	2557 €/t	5,5	0	84 381
09.2933 Benzene	2 600 t	3 062 €/t	5,5	0	437 866
09.2950 Etanolo	15 000 t	733 €/t	5,5	0	604 725
09.2851 Cresolo	20 000 t	896 €/t	2,1	0	376 320
09.2767 Ossido di allile	2 500 t	4 500 €/t	5,5	0	618 750

09.2624 Vanillina	600 t	16 129 €/t	5,5	0	532 257
09.2972 Anidride	20 000 t	800 €/t	5,5	0	880 000
09.2769 Sebacato	1 300 t	2 600 €/t	6	0	202 800
09.2634 Acido DDC	4 600 t	3 696 €/t	6,3	0	1 071 101
09.2808 Acido o-as	120 t	2 700 €/t	6,5	0	21 060
09.2975 Benzofenone	1 000 t	11 134 €/t	6,5	0	723 710
09.2632 Diammina	35 000 t	1304 €/t	6.5	0	2 966 600
09.2602 Diammina	1 800 t	3 500 €/t	6,5	0	409 500
09.2977 ACN	30 000 t	900 €/t	6,5	0	1 755 000
09.2002 Idrazina	1 000 t	3875 €/t	6,5	0	251 875
09.2917 Cistina	600 t	14 142 €/t	6,5	0	551.538
09.2603 Solfuro	9 000 t	400 €/t	6,5	0	234 000
09.2810 Furano	20 000 t	1538 €/t	6,5	0	1 999 400

09.2955 Flurtamone	300 t	20 833 €/t	6,5	0	406 244
09.2812 Olide	4 000 t	2040 €/t	6,5	0	530 400
09.2615 Acido RN	110 t	150 000 €/t	6,5	0	1 072 500
09.2945 Xilosio	400 t	2 100 €/t	6,5	0	54 600
09.2908 Solfonato	40 000 t	43 €/t	5	0	86 000
09.2889 Essenza di cellulosa	20 000 t	677 €/t	3,2	0	433 280
09.2935 Colofonie	280 000 t	33 €/t	5	0	462 000
09.2814 Catalizzatore	1 600 t	4 500 €/t	6,5	0	468 000
09.2829 Estratto	1 600 t	4 600 €/t	6,5	0	478 400
09.2914 Soluzione	5 000 t	350 €/t	6,5	0	113 750
09.2986 Ammine	14 315 t	1470 €/t	6,5	0	1 367 798
09.2907 Steroli	2 500 t	13 500 €/t	6,5	0	2 193 750
09.2140 Ammine	4 500 t	2222 €/t	6,5	0	649 935

09.2992 Copolimero	1 000 t	2075 €/t	6,5	0	134 875
09.2947 Fluoruro	1 300 t	9 000 €/t	6,5	0	760 500
09.2604 Alcole	100 t	16 666 €/t	6,5	0	108 329
09.2616 Siloxan	1 300 t	3253 €/t	6,5	0	274 879
09.2816 Fiocchi	37 000 t	933 €/t	6,5	0	2 243 865
09.2807 Ialuronato	110 000 g	173 081 €/kg	6,5	0	1 237 529
09.2813 Pellicola	2 000 000 m ²	6 €/m ²	6,1	0	732 000
09.2818 Mattoni	75 t	18 000 €/t	2	0	27 000
09.2815 Supporti	380 000 u	100 €/u	5	0	1 900 000
09.2628 Fibra di vetro a maglia	350 000 m ²	1 €/m ²	7	0	24 500
09.2799 Ferrocromo	50 000 t	1 611 €/t	7	0	5 638 500
09.2629 Manici	240 000 u	2,32 €/u	6	0	33 408
09.2763 Motori	2 000 000 u	4,80 €/u	2,7	0	259 200

09.2633 Adattatori	4 500 000 u	1,02 €/u	3,3	0	151 470
09.2620 GPS	3 000 000 u	10,36 €/u	3,7	0	1 149 960
09.2003 Generatori	1 400 000 u	10 €/u	3,7	0	518 000
09.2631 Lenti	5 000 000 u	2,50 €/u	2,9	0	362 500

Perdita di entrate complessiva per un periodo contingente di un anno:
 $(49\,550\,816 \text{ EUR} - 12\,387\,704 \text{ EUR}) = -37\,163\,112 \text{ EUR}$ netti.